Accertamenti bancari sul conto corrente del professionista: sono proventi di lavoro autonomo le somme sul conto bancario cointestato con la moglie?

di Angelo Buscema

Pubblicato il 21 Giugno 2008

Intervento del giudice di legittimità

I dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso al conto corrente bancario di un professionista consentono di imputare in via presuntiva gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attività di lavoro autonomo svolta dal contribuente, **il quale può comunque provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della stessa attività. Tale prova deve però essere circostanziata e non può consistere nella mera affermazione che sul conto corrente confluivano anche somme di pertinenza di terzi**. In buona sostanza ,nel contesto degli accertamenti operati sulla

base dei

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

dati

ed elementi rinvenuti nei conti correnti intrattenuti con istituti di

credito, l'Amministrazione finanziaria può

fondare

la

pretesa

tributaria

fruendo della presunzione *ex lege* dettata in proprio favore **onerando il contribuente di adeguata e circostanziata dimostrazione della prova contraria la quale non può risolversi in mere generiche attestazioni bensì deve consistere**

in elementi idonei a sminuire l'efficacia probatoria dei

fatti posti a base della presunzione. Tale importante principio è stato statuito dalla sentenza n. 14847 del 5 giugno 2008 della Corte di Cassazione.

In

particolare, l'iter logico giuridico adottato da tale pronuncia

può essere così puntualizzata:

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Ø

Secondo la

univoca

giurisprudenza

del

giudice di legittimità, in tema di

accertamento

delle

imposte

sui redditi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, i dati

raccolti dall'Ufficio

in

sede

di

accesso ai conti

correnti bancari di un professionista consentono, in virtù della presunzione legale contenuta

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

nella detta normativa, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente

a ricavi dell'attività di

lavoro

autonomo

svolta dal

medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che

determinati

accrediti

non

costituiscono proventi della detta attività (v. tra le altre cass.

n.

4601 del 2002 cit.) e che pertanto, in relazione alla

suddetta presunzione concernente gli elementi risultanti dagli accertamenti bancari, si determina una inversione dell'onere della prova, per cui, a

differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, deve ritenersi

che l'Amministrazione abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della

maggiore

pretesa tributaria e spetta al contribuente

fornire

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

adeguata

a

Ø

Secondo la giurisprudenza di legittimità, **la**

suddetta

prova

contraria deve essere circostanziata e non può consistere nella mera affermazione che sul conto corrente confluivano anche somme di pertinenza di terzi, avendo in particolare la Corte di Cassazione affermato (v. cass. n. 13819 del 2007) che, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, "non è

sufficiente

dimostrare

genericamente

di

avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario,

nell'esercizio

della propria professione, somme affidategli da terzi in

amministrazione,

ma

è necessario che egli fornisca la prova

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

analitica

Ø

E' peraltro da

aggiungere l'assoluta irrilevanza, ai fini dell'operatività della presunzione de

qua,

del

decesso

del

contribuente subito dopo l'inizio della verifica e della conseguente mancanza della sua firma in calce al relativo verbale, posto che, per giurisprudenza costante, **la legittimità**

della utilizzazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei movimenti dei conti correnti

bancari

non

è

condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin

dalla fase dell'accertamento, atteso che l'art. 32 prevede il contraddittorio come oggetto di una mera

facoltà

dell'amministrazione

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

contribuente, a fine di accertamento, è legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell'interessato" (v. cass. n. 10964 del 2007); infine che, in tema di accertamento delle imposte

sul

reddito,

il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nella parte in cui prevede l'invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all'Ufficio l'obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità, con la

conseguenza

che

"il

mancato esercizio di tale facoltà non può quindi determinare l'illegittimità della

verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, **nè comporta**

la

trasformazione

della presunzione legale posta dalla norma in esame in presunzione

semplice, con possibilità

per

il

giudice

di

valutarne

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Riflessioni

E' applicabile anche ai professionisti e non solo a coloro che esercitano attività di'impresa la presunzione di cui all'art. 32,

1°

comma n. 2), del D.P.R. n. 600/1973 secondo cui tutti i versamenti sul conto corrente si presumono

entrate di carattere professionale,

e

spetta

al contribuente fornire la prova contraria (Sent. n. 11750 del 18 febbraio 2008 dep. il 12 maggio 2008 della Corte Cass., Sez. tributaria).

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

L'inversione dell'onere della

prova, iscritta

espressamente in

tale norma, è infatti tipico ed unico effetto della praesumptio juris (Cass. nn. 1087/2000, 10631/1998), di cui segnala immancabilmente l'esistenza, al di là delle parole usate.

Principale

conseguenza

dell'esistenza

di

una

presunzione legale, è che colui a

favore

del

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

quale

sia

stabilita

(nella

specie, l'amministrazione finanziaria) è dispensato dal

dover

fornire "qualunque" prova (articolo 2728, 1° co,

c.c.)

della

sua

pretesa.

L'Amministrazione può utilizzare

i

dati

che

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

emergono

dai movimenti di conto corrente bancario del contribuente

lavoratore

autonomo (incombendo sul contribuente l'onere di

dimostrare

quali

operazioni

non siano espressione di attività imponibile), e

non

è

tenuta

a

contestare preventivamente i

dati

acquisiti

al

contribuente

per

consentirgli

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

di fornire spiegazioni (*Sent. n. 19330 del 7 giugno 2006 dep. l'8 settembre 2006 della Corte Cass., Sez. tributaria).*

Tutte le somme che transitano sul cc

sono considerate inerenti all'attività di lavoro autonomo, comprese quelle di "passaggio" che il contribuente definisce "somme affidate in amministrazione". Per invalidare l'accertamento il professionista deve dimostrare che tali somme nulla centrano con la sua attività, e in tema di "passaggio" deve dare la prova analitica della inerenza alla sua professione di maneggio di denaro altrui per ogni singola movimentazione bancaria.

La disciplina fiscale dell'accertamento effettuato per il

tramite di esame e riscontro

di

movimentazioni

di

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

conti correnti

detenuti

dal contribuente presso istituti di credito contempla l'inversione dell'onere della prova dovendosi presumere proventi imponibili le somme di cui ai versamenti ed ai prelevamenti. **La prova contraria deve essere fornita in modo rigoroso (iscrizione in contabilità, individuazione dei beneficiari) e non può essere superata da presunzione semplice o**

circostanza

desumibile secondo id quod plerumque accidit.(Sent. n. 13516 del 3 aprile 2008 dep. il 26 maggio 2008 della Corte Cass., Sez. tributaria).

La prova liberatoria, che consente di superare la presunzione legale

secondo cui le movimentazioni dei conti correnti bancari legittimano l'accertamento, non può essere meramente generica e cioè relativa all'attività esercitata, ma deve essere specifica in relazione ad ogni singola operazione.

Pertanto, è necessario fornire la prova specifica (rectius: analitica) della riferibilità di ogni movimentazione bancaria all' attività di maneggio di danaro altrui, diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale provento non dichiarato (sentenza n. 13818 del 3 maggio 2007 dep. il 13 giugno 2007 della Corte Cass., Sez. tributaria).

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

La circostanza che la contribuente riceveva sul proprio conto corrente rimesse altrui non è idonea di per sé, ai fini di cui trattasi, ad escludere la totale imputabilità di tutte le movimentazioni bancarie direttamente all'intestataria del conto corrente in assenza di elementi contrari in tal senso.

La prova liberatoria ai fini di cui trattasi non può essere solo generica e cioè relativa all'attività esercitata, ma deve essere altresì, specifica in quanto, stante la presunzione di cui all'art. 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se il contribuente utilizza il conto corrente a lui personalmente intestato anche per maneggio di danaro altrui deve fornire la prova specifica - rectius: analitica – della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di danaro altrui, diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato”.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

In tema di accertamento dell'Irpef e dell'Iva, le presunzioni, stabilite dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le quali i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti rispettivamente previsti dai successivi artt. 38 e 39 e 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, hanno un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all'attività svolta in regime Iva, eventualmente dalla persona fisica, e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti; **essa può essere vinta dal contribuente il quale offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi si riferiscono ad operazioni imponibili" (cfr. Cass., sentenze n. 3929 del 2002, n. 2435, n. 8457 del 2001, n. 9946 del 2000 e n. 18421, n. 26692 e n. 28324 del 2005)**.

Secondo una precisa ricostruzione (Vd. da ultimo la circolare n. 32/2 del 19/10/2006 dell’Agenzia delle Entrate), il riscontro di flussi finanziari in entrata e in uscita dal conto corrente bancario possono essere presi e valutati dall’ufficio quali indicatori di reddito; trattasi, infatti, di una presunzione legale relativa o iuris tantum (sentenza n. 80 del 8 giugno 2006 della Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 26; Cassazione n. 19003 del 28 /09/2005) poiché la presunzione in questione data la fonte legale non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 2729 del c.c. per le presunzioni semplici; sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d’impresa, se questi non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei (es. si pensi ai rimborsi di imposte; si pensi ai prelevamenti che sono stati impiegati, come si evince da idonea documentazione, per spese personali del contribuente o per donazioni o beneficenza ovvero per operazioni extra professionali) alla produzione del reddito.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

La Consulta ha affermato, con la sentenza n. 225 dell'8 giugno 2005 che la norma impugnata stabilisce "una mera inversione dell'onere probatorio" e non priva affatto il contribuente di adeguata tutela, dal momento che "gli è consentito liberarsi dagli effetti della presunzione iuris tantum indicando il beneficiario del prelievo".

Si verifica un'inversione dell'onere della prova (Cassazione n. 19330 del 7 giugno 2006), che impone al contribuente, posto di fronte alla documentazione di versamenti o prelevamenti evidenziati dai conti bancari o postali e non annotati nelle scritture contabili, di provare di averne tenuto conto nella determinazione del reddito o a fini Iva, o di provare l'estraneità alla tassazione, perché esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

I versamenti e i prelevamenti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti in quanto sono considerati come componenti positive di reddito occultate, in base ad una presunzione, qualora non si indichi il soggetto beneficiario e sempre che non risultino in contabilità.

I prelevamenti o gli importi riscossi non risultanti dalle scritture contabili, nel caso in cui il contribuente non ne indichi l'effettivo beneficiario (si pensi al pagamento di tangenti, di retribuzioni fuori busta o di acquisti in nero), sono considerati ricavi o compensi e sono accertati in capo allo stesso soggetto (ad. esempio se il fornitore non viene individuato è perché dal costo nero il professionista trae un compenso presumibilmente superiore allo stesso, poiché la mancata individuazione del percettore del costo sottende una preordinata convergenza evasiva di comune convenienza).

Dal punto di vista di imposizione indiretta gli importi accreditati sono considerati vendite di beni o prestazioni di servizi in nero e gli importi riscossi o prelevati rappresentano acquisti altrettanto in nero. L'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente costituisce valida prova presuntiva (Cass. n. 15447/2001), **che esige, per essere disattesa, l'integrale prova liberatoria da parte del contribuente (Cass. n. 7329/2003; Cassazione sent. n. 8637 del 6 aprile 2007).**

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

L'utilità dello strumento investigativo de quo risiede nella cosiddetta inversione dell'onere della prova, per cui spetta al contribuente dimostrare che gli incassi e i pagamenti sono stati regolarmente dichiarati (Cassazione, sentenza n. 2435 del 19/02/2001) oppure che non hanno alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito; ad esempio, il contribuente, al fine di vincere la presunzione de qua, deve fornire concrete giustificazioni in ordine a ogni singolo movimento (Cassazione sentenza n. 18429 del 16 settembre 2005) bancario, non essendo in alcun modo sufficiente a questo scopo mere illazioni o supposizioni.

Non è sufficiente per il contribuente sostenere che le entrate sono ad esempio le risultanze di vendite di immobili o di finanziamenti in conto capitale poiché occorre in tal caso la relativa idonea documentazione.

I prelevamenti esigui, occasionali e coerenti con il tenore di vita rapportabile al volume di affari dichiarato (si pensi, infatti, ai casi dei prelevamenti del professionista per fini di spese attinenti la sfera personale) non hanno rilevanza fiscale; i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo

all'entità

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

del

relativo

importo

ed

alle

normali

esigenze

personali

o

familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale (si pensi ai ticket sanitari, le bollette per le lampade votive nei cimiteri, l'acquisto online di biglietti per spettacoli o manifestazioni sportive).

Angelo Buscema

21 Giugno 2008

****

ALLEGATO

Sent. n. 14847 del 27 febbraio 2008 (dep. il 5 giugno 2008)

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

della Corte Cass., Sez. tributaria

Svolgimento del processo - La C.T.P. di Caserta

accoglieva

il

ricorso

proposto dagli eredi di P.T.

avverso

avviso

di

accertamento

emesso

nei

confronti del predetto ai fini Irpef e Ilor per l'anno 1991.

La C.T.R.

Campania

rigettava

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

l'appello

proposto

dall'Ufficio

delle

Entrate di Caserta, rilevando che la sentenza impugnata

era

supportata

da

precisi riscontri normativi e giurisprudenziali.

Rilevavano altresì i giudici d'appello che il decesso

del

contribuente appena iniziata la verifica (e perciò la mancanza della sua firma

in

calce al relativo verbale) avrebbero dovuto indurre

l'Ufficio

ad

integrare

gli accertamenti della Guardia

di

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Finanza

con

confermare

che

le

somme

depositate

presso

gli

istituti

di

credito

provenivano

esclusivamente

dall'attività

professionale

del

T.,

mentre

l'Ufficio si era limitato e richiamare il verbale di accertamento,

inidoneo

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

a costituire esclusiva fonte

di

prova,

posto

che

dall'esame

dei

conti correnti emergeva una perfetta corrispondenza tra la voce "dare" e

la

voce "avere", rendendo evidente che il T. aveva l'abitudine di far transitare sui suoi conti anche denaro non proprio e redditi terziari non identificati.

Secondo i giudici d'appello, occorreva considerare inoltre che,

secondo gli eredi, alcune poste del conto

erano

riferibili

all'attività

politica espletata dal Dott. T. e per la quale egli doveva rendere conto al

partito, ed inoltre che, essendo egli in comunione legale dei beni col coniuge, erano imputabili al T. solo la metà delle somme rinvenute sui conti

correnti,

al

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

netto delle

operazioni

concernenti

l'interscambio

di

assegni

a

titolo gratuito e l'organizzazione del partito nel quale il defunto militava.

Concludevano i giudici d'appello rilevando che non risultava fornita

la

prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria.

Avverso

questa

sentenza

ricorrono

per

cassazione

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

il

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

e

l'Agenzia

delle

Entrate;

resistono

con controricorso F.M. e D.T., la prima in proprio e nella qualità di

erede

di

P.T., il secondo solo nella qualità.

Motivi

della

decisione

-

Col

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

primo

motivo,

deducendo

violazione

dell'art. 112 c.p.c., artt. 2697 c.c., nonché D.P.R. 22

dicembre

1986,

n.

917, art. 22 ss., art. 41 ss., art. 51 ss., art. 81 ss., oltre che

vizi

di

motivazione, i ricorrenti rilevano che la sentenza fonda

su

argomentazioni

mai dedotte nel ricorso introduttivo nè successivamente deducibili.

In particolare, nel suddetto ricorso introduttivo non risulterebbe alcun

accenno ad attività extraprofessionali del T., tali da far presumere che

le

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

somme sui suoi

conti

potessero

essere

riferibili

a

terzi,

nè

ad

una riferibilità per metà dei conti in esame al coniuge in

comunione

di

beni, argomento peraltro inadeguato, secondo i ricorrenti, perchè anche la

moglie del T. era destinataria dell'avviso impugnato e quindi parte

ricorrente

in proprio, oltre che nella qualità di erede.

Secondo i ricorrenti, inoltre,

la

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

sentenza

impugnata

ometterebbe

di

pronunciarsi sul motivo d'appello relativo alla sufficienza delle risultanze bancarie ad assumere il valore di presunzione,.

immotivatamente

affermando che il p.v.c. non poteva costituire esclusiva fonte di prova della

maggiore pretesa tributaria e che il T. poteva essere ritenuto titolare

delle

somme di cui ai conti correnti in esame solo per metà e solo al netto delle

somme concernenti il partito e l'interscambio di assegni a titolo gratuito,

senza che la parte avesse mai dimostrato quali e quante fossero tali somme, o

che esse fossero di pertinenza

altrui

o

che

la

stretta

corrispondenza

tra versamenti e prelievi fosse prova dell'alterità delle somme.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Infine, secondo i ricorrenti, i giudici d'appello avrebbero erroneamente

affermato che l'amministrazione

doveva

provare

la

provenienza

esclusiva delle somme sui conti dall'attività professionale del contribuente, laddove,

secondo la normativa vigente, sono imponibili tutti i redditi, di

qualunque natura, anche diversi da quelli di lavoro (e inclusi perfino i

proventi

da attività illecite). Le censure esposte sono fondate.

E' innanzitutto da chiarire che, secondo la

univoca

giurisprudenza

di

questo giudice di legittimità, in tema di

accertamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

delle

imposte

sui

redditi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, i dati

raccolti

dall'Ufficio

in

sede

di

accesso

ai

conti

correnti

bancari

di

un professionista consentono, in virtù della presunzione legale contenuta nella

detta normativa, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente

a ricavi dell'attività di

lavoro

autonomo

svolta

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

salva

la possibilità per il contribuente di provare

che

determinati

accrediti

non costituiscono proventi della detta attività (v. tra le altre cass.

n.

4601 del 2002 cit.) e

che

pertanto,

in

relazione

alla

suddetta

presunzione

concernente gli elementi risultanti dagli accertamenti bancari, si determina

una inversione dell'onere della prova,

per

cui,

a

differenza

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

di

quanto affermato nella sentenza impugnata,

deve

ritenersi

che

l'Amministrazione

abbia

fornito

la

prova

dei

fatti

costitutivi

della

maggiore

pretesa tributaria e spetta al

contribuente

fornire

adeguata

e

specifica

prova

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

contraria.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la

suddetta

prova

contraria deve essere circostanziata e non può consistere nella mera affermazione

che sul conto corrente confluivano anche somme di pertinenza di terzi, avendo in particolare questa Corte affermato (v. cass. n. 13819 del 2007) che, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, "non è

sufficiente

dimostrare

genericamente

di

avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario,

nell'esercizio

della propria professione, somme affidategli da terzi

in

amministrazione,

ma

è necessario che egli fornisca la prova

analitica

della

inerenza

all

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D